



TRENTINO

## Alcune novità in tema di tirocini

Luca ALDRIGHETTI

Servizio Lavoro

Trento 27 ottobre 2017



## Tirocini extracurricolari

Fonti

Art. 4 bis legge provinciale n. 19/1983

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 737/2014  
come modificata con del. n. di data

Linee Guida Conferenza Stato Regioni del 25  
maggio 2017

Art. 1, comma 34-36 Legge Fornero (n. 92/2012)

Norme di altre regioni (solo aziende  
multilocalizzate)

# finalità

Agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo dei seguenti soggetti:

- Soggetti disoccupati, disabili, svantaggiati (=precedente normativa)
- Beneficiari di **cassa integrazione**
- **Occupati** in cerca di altra occupazione
- Licenziati durante il preavviso (cd **a rischio di disoccupazione**)

NB! Tali soggetti devono essere in **età da lavoro**, salvo i tirocini **curricolari ed estivi** che possono iniziare dal primo anno del secondo ciclo di istruzione e formazione (comma 2 art. 58 LP sulla scuola n. 5/2005)

## Gli ulteriori soggetti

Soggetti promotori del tirocinio:

- agenzia del lavoro, soggetti accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione e **convenzionati** con la Pat nei confronti di disoccupati, occupati, disabili e svantaggiati, NON soggetti accreditati in altre regioni, salvo per le aziende multi localizzate, qualora previsto in altra norma regionale
- Comunità terapeutiche, cooperative sociali enti con finalità statutaria specifica di tutela: possono promuovere t. **solo per** soggetti svantaggiati e disabili
- Università, istituti universitari, istituti scolastici ed altri enti formativi che rilasciano titoli di studio: per soggetti neo diplomati o neo laureati entro dodici mesi dal rilascio del titolo di studio
- le ist. formative e scolastiche provinciali e paritarie, anche nei confronti di disoccupati, nell'ambito di **attività affidate** della Provincia

Non è possibile promuovere tirocini presso se stessi, salvo Provincia e Agenzia del Lavoro, che sono considerati soggetti diversi

## Segue soggetti promotori

- Per Tirocini in **mobilità interregionale**: sono soggetti promotori **solo** Provincia o soggetti accreditati, istituzioni formative e scolastiche e Università. In questo caso si applica la normativa della sede del soggetto ospitante.
- Progetti **nazionali** (Ministero Lavoro, altri ministeri, Anpal): possono essere promossi **in accordo** con le regioni e province autonome, applicando la normativa del soggetto ospitante

## Segue soggetto ospitante

- Qualsiasi soggetto, persona fisica che svolga attività produttiva, professionale o di servizio, o persona giuridica, quindi anche associazioni varie, non invece per lavoro domestico
- Limiti numerici al numero di tirocinanti impiegabili  
CONTEMPORANEAMENTE presso il medesimo ospitante, riferiti ad unità produttiva: novità: conteggiati anche i dipendenti a tempo determinato, anche in assenza di dipendenti può essere occupato un tirocinante, meccanismo premiale a favore dei soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato che abbiano convertito una certa percentuale di tirocinanti, che possono impiegare tirocinanti aggiuntivi. Nel rapporto numerico non viene conteggiato il t. curricolare né l'apprendista. Vengono invece conteggiati i **soci attivi e i collaboratori di impresa familiare** come dipendenti. I rapporti numerici non vigono per i t. nei confronti di disabili e svantaggiati e per i t. curricolari ed estivi.

## Segue soggetto ospitante

- Non attivabile t. in presenza di procedure concorsuali
- non qualora, per attività equivalenti, vi siano dipendenti in cigs a zero ore o in mobilità, ovvero siano stati effettuati licenziamenti per altre motivazioni oggettive: **queste norme possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, aziendale o territoriale.**
- Deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa della legge n. 68/1999

**Tali soggetti non devono aver instaurato rapporti di lavoro, collaborazioni o conferito incarichi professionali con il tirocinante nei due anni precedenti l'attivazione del t., ovvero contratto di prestazione occasionale/voucher per più di 30 gg., anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti.**

## Segue ulteriori soggetti

- **Tutor del soggetto ospitante:** deve avere competenze professionali adeguate e coerenti con il programma formativo; può accompagnare fino a **max 3 tirocinanti**, non può essere presente in azienda il tirocinante senza tutor o altro personale aziendale  
compiti: favorire l'esperienza formativa del tirocinante, aggiornare la documentazione del tirocinio, monitoraggio, anche con modalità di verifica, compiti organizzativi per la riuscita del tirocinio (mettere a disposizione gli strumenti, attrezzature, dpi)

## Segue soggetti

**Tutor del soggetto promotore:** responsabile dell'aspetto didattico organizzativo del t., deve monitorare il t. per verificare che sia conforme a quanto previsto nel progetto formativo; **non può seguire più di 20 tirocinanti contemporaneamente**, salvo i t. promossi dagli enti pubblici

- Insieme al tutor del soggetto ospitante deve redigere il dossier individuale e l'attestazione finale

## La durata del t.

- **Minimo due mesi (o 8 sett), salvo un mese (o 4 sett.) per settori stagionali** e qualora prevista tale durata in convenzione di programma di Adl con soggetti **disabili**
- max sei mesi (proroghe comprese), fatti salvi:
  - disoccupati (rinnovo max sei mesi)
  - svantaggiati (max 12 mesi durata)
  - disabili (max 24 mesi)
- Tirocini promossi da Agenzia del Lavoro: durate massime: max sei mesi per disoccupati (Piano pol. Del lavoro)

## Segue durata

Non compresi periodi di sospensione (maternità, infortunio, malattia e altre cause forza maggiore di almeno 30 gg e periodi di chiusura aziendale di almeno 15 gg)

entro i limiti di durata è possibile la proroga o il rinnovo.

Concluso un tirocinio, non si può farne un altro con il medesimo tirocinante, anche se con altro contenuto formativo. La richiesta di proroga o rinnovo deve essere **adeguatamente motivata** e può comportare l'integrazione del pfi.

## Indennità e rimborsi

Importo minimo 300 euro mensili/ 70 settimanali, massimo 600 mensili/140 settimanali: limiti cogenti per tutti i t., anche se attivati sulla base di progetti nazionali o interregionali (salvo aziende multilocalizzate)

Sono redditi assimilati al lavoro dipendente a fini fiscali (obbligo rilascio cud da soggetto ospitante)

- Possono essere aggiunti rimborsi spesa o benefit non monetari
- Obbligo di partecipazione minima al t. per il 70 per cento delle ore su base mensile

## Segue indennità

- Durante la sospensione del t. viene sospeso anche l'obbligo di corresponsione dell'indennità
- Non dovuta per soggetti disabili o svantaggiati e beneficiari del sostegno al reddito si invece ai richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, se non sono già destinatari di sussidi pubblici
- Beneficiari di sostegno al reddito: non indennizzabili dal soggetto promotore, eventualmente possono essere indennizzati a carico del soggetto ospitante, anche oltre l'importo minimo di 300 euro.

## I documenti

- La convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante, definisce **gli obblighi** cui sono tenuti i soggetti del t. , fra cui l'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e gli oneri di comunicazione (co) e su quali soggetti ricadono tali oneri
- Il **progetto formativo individuale (pfi)** concordato fra soggetto promotore, ospitante e tirocinante che definisce gli **obiettivi formativi** e le modalità di attuazione; il riferimento è il **repertorio delle professioni INAPP(ist. Analisi politiche pubbliche; fabbisogni.isfol.it)** per individuare la figura professionale e le relative competenze; **orario** giornaliero e settimanale, non superiore a quanto previsto dal CCNL in riferimento alle attività oggetto del percorso, deve indicare **l'indennità di partecipazione**, di chi è a carico (se non già stabilito in convenzione) e le **garanzie assicurative**.

copia della convenzione e del pfi devono essere inviati al Servizio Lavoro (salvo i t. promossi da Agenzia del Lavoro)

## Segue documenti

- **Dossier individuale:** deve apportare le evidenze (documentazione: lettere, campioni di prodotto, verbali riunioni) delle competenze acquisite nel percorso di t., a cura dei due tutor, con valutazione delle attività
- **Attestazione finale:** documenta le attività effettivamente svolte, anche ai fini della validazione delle competenze; per ottenere tale documento occorre aver frequentato almeno il 70 per cento delle ore previste nel PFI
- Tali ultimi due documenti devono essere **consegnati** al tirocinante al termine del tirocinio

## Garanzie assicurative

- Obbligo assicurativo inail e rc verso terzi; è tenuto il soggetto promotore ma in convenzione può essere stabilito l'obbligo da parte del soggetto ospitante; deve coprire anche attività svolte eventualmente fuori dall'unità operativa, se rientranti nel pfi
- Obbligo inail: circolare inail n. 16/2014: occorre fare riferimento alle voci che competono alle **lavorazioni esercitate nelle aziende** sulla base della retribuzione annuale convenzionale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.

## Obblighi di sicurezza

- Orario giornaliero e settimanale non superiore a quanto previsto dal ccnl; se minori, non superiore comunque alle 35/40 ore settimanali e 7/8 ore giornaliere
- Più t.extracurricolari possono essere svolti contemporaneamente presso più ospitanti, sempre nei limiti del d.lgs. 66/2003 (ovvero massimo 12,50 ore di lavoro entro le 24 ore e massimo 48 ore settimanali come media sui 4 mesi)
- Formazione sulla sicurezza: deve essere garantita la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 D. Lgs 81/2008, inoltre deve essere garantita la sorveglianza sanitaria

## La sicurezza sul lavoro (art. 36,37, 41 D.Lgs 81/2008)

- Obblighi di formazione: accordo in conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011:
- 4 ore di formazione generale+4 ore formazione specifica per settori a rischio **basso**
- 4 ore f.g.+8 ore f.s. per i settori a rischio **medio**
- 4 ore f.g. +12 ore f.s. per i settori a rischio **alto**
- Sorveglianza sanitaria: nei luoghi di lavoro in cui sono presenti fattori di rischio per la salute dei lavoratori, individuati dal D.Lgs. 81.

## Le sanzioni

- Mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio: da minimo 1000 a max 6000 €
- Casi di violazioni di divieti assoluti (art. 11):  
assoggettamento a vincoli produttivi, utilizzo in sostituzione di personale aziendale nei periodi di assenza o nei picchi di attività, utilizzo in compiti elementari, per i quali non è necessario un periodo formativo e comunque la contrattazione collettiva non ammette l'assunzione in apprendistato, utilizzo in mansioni estranee rispetto al pfi, utilizzo in sostituzione di lavoratori licenziati o cassintegrati: riconduzione a rapporto di lavoro

## Segue le sanzioni

- Altre violazioni: se sanabili, (inadempienza di quanto previsto in convenzione o in pfi o della durata del t. qualora gli adempimenti siano recuperabili): invito alla regolarizzazione, senza sanzione
- Violazioni non sanabili (t. promosso o ospitato da soggetti non titolati, sproporzione tra organico e numero tirocinanti impiegati contemporaneamente, violazioni durata massima e di quanto previsto in convenzione/pfi, qualora non sanabili, oppure mancato rispetto dell'invito alla regolarizzazione già intimato:
  1. intimazione della cessazione del t., rivolto a soggetto ospitante/soggetto promotore
  2. interdizione per 12 mesi al soggetto promotore/ospitante dall'attivazione di nuovi tirocini (aumentati a 18 mesi e 24 in caso di recidive)

## Le esclusioni

- I t. curricolari, (non previsto obbligo di indennità, né obbligo di co., né limiti numerici)
- Il t. estivo, previsto solo quando siano esaurite le ore di t. curricolare nell'ultimo triennio delle superiori, oppure nei confronti degli studenti iscritti nel primo biennio: non obbligo co., non limiti numerici, **SI obbligo di indennità (a carico del soggetto ospitante)**, non possono avere durata maggiore di 3 mesi
- t. previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche (pratica professionale)
- t. transnazionali svolti **all'estero** o presso ente transnazionale
- 

## Segue esclusioni

- t. finalizzati all'inclusione sociale (non ancora regolamentati in Provincia di Trento): nb! Possono trovarsi invece dei **laboratori occupazionali** per persone svantaggiate gestiti da cooperative sociali di tipo a finalizzati ad offrire percorsi di socializzazione al lavoro a persone svantaggiate
- t. per soggetti stranieri promossi all'interno delle quote di ingresso: sono previsti oneri in più a carico del soggetto ospitante ovvero mettere a disposizione idoneo alloggio, obbligo a sostenere spese di rientro coattivo e obblighi di formazione sulla lingua italiana, per il resto si rinvia alle norme regionali

Quindi le nuove sanzioni non potranno essere irrogate per queste tipologie, salvo per i t. a favore di soggetti stranieri, per i quali si rimanda alle norme regionali (accordo 7/CSR 22 ge 2015).